

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 80° - Numero 25

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

---

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 5 giugno 2026

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

---

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-897  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

---

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 27 maggio 2026, n. 12.

**Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo, beni culturali, sport e spettacolo** ..... pag. 2

LEGGE 28 maggio 2026, n. 13.

**Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie** .. pag. 33

## Art. 10.

*Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1  
in materia di contributi ai comuni in dissesto*

1. Al comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 gennaio 2026" e dopo le parole "per la copertura del disavanzo" sono aggiunte le parole "o per le spese di personale".

## Art. 11.

*Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15  
in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo*

1. Alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "nella misura di almeno uno ogni 500.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "nella misura di uno per ciascuna ASP e di due per ciascuna ASP ricadente nelle aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania";

b) il comma 3 dell'articolo 10 è abrogato;

c) l'articolo 11 è abrogato.

## Art. 12.

*Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 6  
in materia di progetti di recupero ambientale delle cave*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 6 e successive modificazioni le parole "entro i successivi ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "entro i successivi trentasei mesi".

## Art. 13.

*Circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale  
su gomma extraurbano*

1. Al fine di garantire la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano di tutti i soggetti appartenenti alle Forze armate italiane (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri), ai corpi a ordinamento militare (Guardia di finanza e Guardia costiera) e ai corpi a ordinamento civile (Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Polizia penitenziaria e Corpo forestale regionale) in servizio e in possesso di apposito tesserino di riconoscimento, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa nel limite massimo di 2.450 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2);

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme occorrenti per le finalità di cui al comma 1 a favore delle aziende di trasporto pubblico locale.

Allegati

TABELLA A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2026 - 2028

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Titolo	Tipologia	Categoria	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Nuova istituzione	Descrizione	Natura Fondi	Note	Previsione attuale				Variazione in diminuzione				Variazione in aumento				Risultante				Art	Nomenclatore		
										2026	2027	2028	Cassa	2026	2027	2028	Cassa	2026	2027	2028	Cassa	2026	2027	2028	Cassa			2026	2027
2	102	1	11	3	8126		(MODIFICA DENOMINAZIONE) IN CARICHI PER PROPRIETÀ DEI DETENTORI DI CANI, DA CORRISPONDERSI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI DI IDENTIFICAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETÀ PRESSO L'ANAGRAFE CANINA.	1		0,00	0,00	0,00	Cassa													11	1 (lett.b)		
5	400	3	4	2	8741	NI	RIMBORSO DELLE DISPONIBILITÀ PER LE AGEVOLAZIONI SICILIANE PER LE AZIENDE AL CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2019, N. 1.			0,00	0,00	0,00	Cassa													16	5 (lett.a)		
<b>TOTALE SPESA</b>														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto: SCHIFANI

2. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro da assegnare ai comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 25.000 abitanti in dissesto finanziario e che abbiano personale a tempo indeterminato parttime a 24 ore settimanali superiore al cinquanta per cento della dotazione organica vigente. Le risorse assegnate devono essere impegnate per assicurare i servizi essenziali dell'ente con priorità alle spese del personale (Missione 18, Programma 1).
3. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il cui costo del personale stabilizzato nel biennio 2003-2004 proveniente dal bacino ex Lsu non è a carico del fondo unico del precariato del bilancio della Regione, al fine della copertura del suddetto costo in linea ai trasferimenti per le stabilizzazioni successive al 2019, nel rispetto dell'ammontare del contributo annuale per ciascun lavoratore previsto dall'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 (Missione 18, Programma 1).
4. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2026, è autorizzata la spesa 5.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102016).
5. Ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti in dissesto finanziario alla data del *31 gennaio 2026* e da non oltre 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto un contributo complessivo pari a 5.000 migliaia di euro a titolo di compartecipazione alle spese per servizi o per la copertura del disavanzo *o per le spese di personale*. Il contributo di cui al presente comma è ripartito per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento proporzionalmente al numero di abitanti dei comuni destinatari (Missione 18, Programma 1).
6. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 2.500 migliaia di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, in riequilibrio o in dissesto finanziario per sostenere gli oneri derivanti dal trattamento del personale in eccedenza funzionale a seguito della rideterminazione della dotazione organica (Missione 18, Programma 1).
7. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro da destinare ai comuni ricadenti nelle aree di elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) di cui al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente 4 settembre 2002, n. 50 (Missione 9, Programma 8, capitolo 150056). Le somme sono ripartite in proporzione alla estensione territoriale.
8. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore dei comuni che, sulla base della documentazione trasmessa dagli enti all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica entro il 31 dicembre 2025, risultano dotati di "ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale", istituiti nell'ambito dei piani comunali di assetto organizzativo. Le risorse sono ripartite per il quaranta per cento in parti uguali e per il sessanta per cento in proporzione all'estensione territoriale degli ambiti riconosciuti ai sensi del presente comma. I contributi sono destinati esclusivamente ad interventi di miglioramento dei servizi locali essenziali ed al potenziamento delle attività di coordinamento amministrativo ricadenti negli ambiti individuati (Missione 18, Programma 1).”.

**Nota all'art. 11, comma 1, lett. a):**

L'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera a) del comma

che si annota, risulta il seguente:

“Attribuzioni della Regione.

1. L'Assessorato regionale della salute:

- a) autorizza i rifugi sanitari e per il ricovero di cui alla presente legge;
- b) favorisce accordi tra le amministrazioni locali e le associazioni animaliste, per il controllo dei territori al fine di limitare gli abbandoni, le nascite indesiderate e prevenire ed eliminare la recrudescenza del fenomeno degli avvelenamenti;
- c) produce uno schema di bando tipo per le operazioni di prelievo sul territorio ed il ricovero presso i rifugi privati in regime di convenzione con i comuni;
- d) cura la predisposizione di un elenco dei cani a rischio di aggressività;
- e) programma la realizzazione presso i comuni, singoli o associati, di rifugi sanitari pubblici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15, *nella misura di uno per ciascuna ASP e di due per ciascuna ASP ricadente nelle aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania*, garantendo in ciascun capoluogo di libero Consorzio comunale e Città metropolitana la presenza di almeno una struttura. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di 3.500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute - dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione;
- f) favorisce partenariati tra enti pubblici e associazioni animaliste per l'accoglienza, il ricovero e la cura temporanea degli animali da reddito trovati sul territorio regionale privi di codici di identificazione e risultati sani a seguito dei controlli sanitari effettuati dalle ASP in conformità alla normativa comunitaria.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può stipulare rapporti di convenzione con i comuni per l'impiego dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, nell'ambito della diversificazione delle loro mansioni.

3. I lavoratori forestali di cui al comma 2 possono essere impiegati, previa formazione, nelle operazioni di prelievo sul territorio, monitoraggio e censimento dei cani e dei gatti vaganti e nelle attività di controllo della corretta identificazione dei cani padronali, computando le relative giornate lavorative ai fini del rispetto dei livelli di garanzia occupazionale previsti dalla normativa vigente.

4. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

**Nota all'art. 11, comma 1, lett. b):**

L'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15, recante “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera b) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributo di solidarietà.

1. A decorrere dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge fermo restando l'onorario spettante ai medici veterinari liberi professionisti autorizzati dalle AASSPP alle operazioni di identificazione e registrazione è istituito un contributo di solidarietà a carico dei proprietari e dei detentori di cani, da corrispondersi in occasione delle operazioni di identificazione

e registrazione o di passaggio di proprietà presso l'anagrafe canina nelle seguenti misure:

- a) euro 20 per l'iscrizione all'anagrafe di un soggetto singolo;
- b) euro 80 per l'iscrizione all'anagrafe di cucciolate superiori a tre soggetti;
- c) euro 10 per le variazioni di proprietà dell'animale già iscritto.

2. È prevista l'esenzione del pagamento nel caso di cani detenuti dai comuni, dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e Pubblica sicurezza e di cani guida per non vedenti.

3. *(comma abrogato).*

4. Con il decreto di attuazione, di cui all'articolo 30, l'Assessore regionale per la salute fissa i tempi e le modalità di versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3.

5. Le somme di cui al presente articolo, stimate in euro 1.245.065 annui, sono versate in entrata del bilancio della Regione e sono destinate alla copertura dei costi fissi della banca dati regionale del DNA per la spesa autorizzata al comma 5 dell'articolo 11 e, per la parte restante, stimata in euro 1.135.065 annui, sono trasferite nella misura del 90 per cento ai comuni per le attribuzioni di cui all'articolo 4 e nella misura del 10 per cento alle aziende sanitarie provinciali per le attribuzioni di cui all'articolo 5.”.

**Nota all'art. 12, comma 1:**

L'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 2024, n. 6, recante “Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni transitorie.

1. I titolari di attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, *entro i successivi trentasei mesi*, predispongono il progetto esecutivo di recupero ambientale di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modificazioni, da inoltrare, per l'approvazione, al dipartimento regionale dell'ambiente. Il progetto esecutivo è elaborato sulla base del prezzario unico regionale al fine di determinare il valore della garanzia finanziaria di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 attivano inoltre la garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo di cui all'articolo 19 *bis* della legge regionale n. 127/1980 il cui valore è determinato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. L'importo garantito è determinato al netto delle somme già versate a titolo di recupero ambientale dai predetti soggetti ovvero dai soggetti uscenti in caso di subentro.

3. In luogo della prestazione della garanzia finanziaria di cui al comma 2, l'esercente l'attività estrattiva può versare una somma equivalente o in un'unica soluzione o in rate il cui termine non può comunque superare il termine di scadenza dell'autorizzazione.

4. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, il distretto minerario competente per territorio dispone la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione è revocata dopo la verifica dell'adeguamento alle suddette prescrizioni. L'autorizzazione è comunque revocata decorsi centottanta giorni dalla scadenza del predetto termine in caso di mancato adempimento alle suddette prescrizioni.